

Avv. Danilo Granata & Avv. Alessandro Rosti

Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

**ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE, N. 403/2025,
RESA DAL TAR CALABRIA – CATANZARO
SEZ. I, NEL GIUDIZIO N.R.G. 845-2025**

Il sottoscritto **Avv. Danilo Granata** (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di **GESSICA FULCINITI**, in base all'autorizzazione di cui all'ordinanza cautelare n. 403-2025 resa dal TAR Calabria Catanzaro, Sez.I, nell'ambito del giudizio nrg 845-2025,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – sede di Catanzaro, Sez. I; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 845-2025;
- il ricorso è stato presentato da **Gessica Fulciniti**;

Il ricorso è stato presentato contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione e per il Sud, la Commissione Interministeriale Ripam nonché Associazione Formez Pa, tutte rappresentate e difese *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro;

nonché nei confronti di n. 2 controinteressati non costituiti;

con il ricorso sono stati impugnati i seguenti provvedimenti onde ottenerne **l'annullamento**: 1) della graduatoria dei vincitori e della graduatoria di merito del Concorso pubblico su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2019-2021, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e 2.129 unità destinate alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle medesime Regioni - Profilo specialista economico statistico per Regioni, Città metropolitane ed Enti Locali Codice B2 CALABRIA, per come pubblicata in data 30.04.2025 e visionabile su INPA, in ogni parte considerata lesiva per gli

interessi della Ricorrente; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. il bando di concorso e dei relativi allegati, ove ritenuto opportuno; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. ove necessario, l'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquisita con nota prot. n. 0016976 del 17 settembre 2024 e successive note prot. n. 0018233 del 1° ottobre 2024, prot. n. 0018343 del 2 ottobre 2024 e prot. 0018382 del 2 ottobre 2024;

- con il ricorso è stata lamentata l'omesso riconoscimento quale titolo di riserva del servizio civile nazionale in possesso della ricorrente;
- I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono di seguito sintetizzati:

1. Eccesso di potere. Illogicità e irragionevolezza.

2. Carenza di motivazione.

3. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della L. n. 64/2001.

4. Violazione dei principi di uguaglianza, parcondicio concorsorum e della parità di trattamento.

5. Falsa applicazione del D.lgs. n. 40/2017.

6. Falsa applicazione della Legge 106/2016.

7. Violazione del principio del buon andamento.

L'Amministrazione ha escluso ingiustamente la candidata dalla riserva di posti prevista in un concorso pubblico, ignorando il servizio civile da lei svolto nel 2002-2003, regolarmente attestato dalla Presidenza del Consiglio nel 2021. Tale servizio è perfettamente valido ai sensi dell'art. 1, comma 5, del Bando, in quanto equiparato per legge (L. 64/2001, L. 230/1998, D.Lgs. 40/2017) sia al servizio civile sostitutivo della leva che al "Servizio civile universale". Una recente norma (L. 69/2025) ha ulteriormente confermato l'equiparazione tra servizio civile nazionale e universale, rendendo palese l'illegittimità dell'esclusione. La decisione amministrativa è quindi illogica, irragionevole, priva di motivazione e in violazione del principio di uguaglianza. Di conseguenza, è pienamente sindacabile dal giudice amministrativo.

- Si specifica che i controinteressati sono i vincitori del concorso pubblico su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali – Triennio 2019-2021, ovvero della categoria A del

contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e 2.129 unità destinate alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle medesime Regioni - codice B2 CAL;

AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con ordinanza cautelare n. 845-2025, pubblicata lo scorso 24 luglio, si precisa che

“Ritenuto che sia necessario disporre l’integrazione del contraddittorio con tutti i possibili controinteressati all’eventuale accoglimento del ricorso;

Ritenuto di poter autorizzare, per come richiesto da parte ricorrente, l’integrazione del contraddittorio, tramite notificazione telematica del ricorso a tutti i controinteressati, con le modalità di seguito specificate:

a) dovrà essere pubblicato sui siti web “<https://www.inpa.gov.it/>” e “<https://www.politichecoesione.governo.it/>”, un avviso dal quale risulti:

- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

- il nome della ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;

- gli estremi e l’oggetto dei provvedimenti impugnati;

- l’elenco dei controinteressati, eventualmente indicati genericamente come “i vincitori del concorso pubblico su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell’area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali – Triennio 2019-2021, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e 2.129 unità destinate alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle medesime Regioni - codice B2 CAL;

- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "T.A.R. Calabria - Catanzaro", sottosezione "Ricerca ricorsi";

- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

b) a tal fine la Commissione Interministeriale Ripam e la Presidenza del Consigli dei Ministri avranno l'obbligo di pubblicare sui richiamati siti istituzionali, in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica" - previa consegna da parte ricorrente, su supporto informatico, del predetto avviso, di copia del ricorso, della presente decisione, dell'elenco dei controinteressati, l'avviso preceduto dal titolo in neretto maiuscolo denominata "notifica per pubblici proclami" - l'avviso di cui alla lett. a) seguito dagli estremi e dall'oggetto dei provvedimenti impugnati (evincibile dall'avviso), ponendo quali allegati consultabili il testo integrale del ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati;

c) la Commissione Interministeriale Ripam e la Presidenza del Consigli dei Ministri: - non dovranno rimuovere dai siti, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso e tutta la documentazione sopra elencata;

- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione dell'avviso, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;

- dovranno, inoltre, curare che sulla homepage del sito internet venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati l'avviso, il ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati interessati dall'avviso;

d) dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 (quindici) dal primo adempimento;

e) la parte ricorrente deve versare (in difetto di specifiche tariffe disciplinanti la materia) €100,00 (cento/00) all'amministrazione onerata della pubblicazione

via web, secondo le modalità che saranno comunicate da quest'ultima, per l'attività di pubblicazione sul sito;”.

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 845/2025) nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “Calabria-Catanzaro” della sezione “T.A.R.”;

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo, l'elenco controinteressati e l'ordinanza cautelare resa dalla Sez. I del TAR Calabria - Catanzaro, pubblicata il 24.07.2025, n. 403-2025, *sub* r.g. 845/2025.

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, dell'elenco dei controinteressati, dell'ordinanza in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l'ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC danilogranata23@pec.it , nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale dell'amministrazione di riferimento, del ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Roma/Cosenza, 29.07.2025

Avv. Danilo Granata